

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM CONSULTIVI

ART. 1.

1. Il comune valorizza, anche attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

ART. 2

1. Il referendum può essere richiesto alternativamente da:
 - a) almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati al comune;
 - b) almeno la metà dei consigli circoscrizionali;
 - c) almeno duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

ART. 3

1. Il referendum può essere richiesto sugli atti fondamentali del consiglio comunale.

ART. 4

1. Non possono essere oggetto di referendum:
 - statuto comunale;
 - provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
 - bilanci comunali;
 - regolamenti per il funzionamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
 - provvedimenti inerenti il personale del comune e degli enti ad esso collegati;
 - elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - convenzioni, contratti ed atti economici in generale.

ART. 5

1. Ciascuna richiesta di referendum contiene una domanda, riferita alla materia oggetto di referendum, formulata in modo da consentire risposta univoca.
2. Nella stessa consultazione non possono essere sottoposti a referendum più di tre quesiti.

ART. 6

1. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa referendaria sia promossa a termini dell'art. 2 punto c), deve essere costituito un comitato promotore, composto da almeno tre iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero residenti da almeno due anni.
2. Il comitato è il referente per l'amministrazione comunale e i suoi componenti sono anche i primi firmatari della richiesta.
3. Ogni quesito da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo articolo, deve preventivamente essere sottoscritto in forma autenticata da almeno cento degli aventi diritto.

ART. 7

1. Le richieste di referendum sono presentate al sindaco il quale, entro dieci giorni, le invia al comitato dei garanti.
2. **Il comitato dei garanti è costituito da un funzionario regionale appartenente alla Direzione Centrale delle Autonomie locali e coordinamento delle riforme, individuato dalla Regione FVG, che lo presiede, dal segretario generale del Comune e dal presidente del collegio dei revisori dei conti. Funge da segretario verbalizzante un dipendente comunale.**
3. Il comitato dei garanti esprime giudizio di ammissibilità sui quesiti proposti, in conformità alle disposizioni del presente regolamento e dello statuto comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di referendum.
4. Il comitato dei garanti delibera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti, si pronuncia a maggioranza ed il giudizio è inappellabile. Il giudizio è subito comunicato al sindaco e al comitato promotore; quest'ultimo ha novanta giorni di tempo dalla data della suddetta comunicazione per depositare presso la segreteria generale del comune le firme autenticate necessarie.
5. Nel periodo compreso fra la presentazione della richiesta di ammissibilità e la data della comunicazione del comitato dei garanti è ammesso proseguire la raccolta delle firme.
6. Entro sessanta giorni dal deposito delle firme di cui al comma precedente, e previa verifica della regolarità delle stesse da parte del comitato dei garanti, il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera l'indizione del referendum, fissa la data e i modi di svolgimento delle operazioni di voto.
7. La consultazione avrà luogo in una domenica dei mesi di giugno o di dicembre a seconda che la deliberazione di cui al comma precedente sia stata assunta, rispettivamente, entro il 15 marzo o entro il 15 settembre.

ART. 8

1. La data della consultazione è resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.
2. Entro lo stesso termine essa verrà comunicata ai proponenti, nel caso di iniziativa promossa a termini dell'art. 2 lett. a) e b), o al comitato promotore nell'ipotesi di iniziativa formulata ai sensi dell'art. 2 lett. c).

ART. 9

1. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio comunale entro il sessantesimo giorno precedente la data della consultazione stessa.
2. Il giudizio sull'idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum spetta al comitato dei garanti, sentito un rappresentante dei proponenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

ART. 10

1. Hanno diritto al voto i maggiorenni residenti nel comune da almeno due anni.
2. La consultazione elettorale avviene in un'unica giornata, dalle ore 7 alle ore 22.
3. Le sezioni elettorali sono composte dal presidente, che designa il segretario e da 2 membri.
4. Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura dei seggi e la proclamazione dei risultati avviene entro il mercoledì successivo alla consultazione.

ART. 11

1. Il comitato dei garanti provvede al coordinamento ed alla organizzazione di tutte le operazioni elettorali, sovrintende al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, procede alla proclamazione dei risultati.
2. I risultati definitivi sono pubblicati, a cura del sindaco, entro venti giorni dallo svolgimento della votazione.

ART. 12

1. Durante la campagna referendaria il comune pubblica il proprio notiziario ufficiale garantendo l'espressione di tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti e dei promotori del referendum.

ART. 13

1. Il comune garantisce, durante il normale orario di lavoro, la raccolta delle firme di cui agli artt. 6 e 7 presso gli uffici della segreteria generale, presso tutte le sedi circoscrizionali e gli altri uffici di volta in volta designati.

ART. 14

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi elettorali e allo statuto comunale.